



Regione Lombardia

LA GIUNTA

COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE GUIDESI **ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 1 AGOSTO 2025**

OGGETTO: AGGIORNAMENTI SUL TEMA DEL DOPPIO FINANZIAMENTO PNRR-FESR

La DGR XII/3959 del 24 febbraio 2025 proposta dall'Assessorato allo Sviluppo Economico ha ribadito, per necessità di **chiarezza per gli operatori economici, quanto già disposto** dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza - Recovery and Resilience Facility in tema di "Addizionalità e finanziamento complementare", ed in particolare la necessità di assicurare, in presenza di progetti di investimento finanziati dal RRF **in concorso** con altri programmi e strumenti dell'UE, la necessità di **assicurare che gli stessi non coprano lo stesso costo** e che vi sia assenza di doppio finanziamento.

Il combinato disposto di questa norma **con i successivi articoli 22 e 24 comporta inoltre** il divieto di doppio finanziamento **anche in caso di concorso al raggiungimento della milestone/target PNRR con ulteriori risorse europee**, come confermato dalla Corte dei Conti Europea nella relazione speciale n. 22 di ottobre 2024¹ e, a livello nazionale, dal Ministero dell'Economie e delle Finanze nella circolare n. 13 del 28 marzo 2024².

¹ La Corte dei Conti, all'interno della relazione n. 22/2024 "Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE – I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza", sottolinea la mancanza di strumenti di controllo adeguati alla verifica dell'esistenza del doppio finanziamento. Dall'audit condotto da tale organo emerge come i sistemi istituiti ed attuati dalla Commissione e dagli Stati membri non siano ancora sufficienti a mitigare l'accresciuto rischio di doppio finanziamento.

² Dalla lettura della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13/2024, con la quale viene adottata, tra l'altro, l'appendice tematica relativa alla duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241 sembra emergere un'interpretazione del concetto di "stesso costo" più restrittiva rispetto a quella descritta ai sensi della circolare del 2021, cui consegue un'altrettanta rigida applicazione del divieto di doppio finanziamento. Infatti, la recente circolare delinea un concetto di duplicazione dei finanziamenti in stretta considerazione delle peculiarità del PNRR, legato alla natura stessa del Piano - performance based - in cui l'erogazione delle rate di finanziamento non è collegata alle spese effettivamente sostenute e certificate, come

Nel **richiamare tali obblighi** il provvedimento regionale ha **conseguentemente e cautelativamente disposto, per le misure di competenza, il divieto di cumulo** sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal PNRR, al fine di non incorrere in tale divieto valutato tanto a livello di risorse quanto di target/milestone.

In più occasioni e riprese sono state **formalizzate richieste di chiarimenti scritti** da poter presentare in fase di controlli della Commissione, dell'Autorità di Audit e della Corte dei Conti Europea e italiana, in particolare al competente **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, anche in merito alla "deroga" concordata con la Commissione per i crediti di imposta 4.0 e 5.0 dallo stesso segnalata, **rimaste tuttavia inevase**.

Si è quindi proceduto a sottoporre il quesito alla Commissione Europea che - dopo avere interpellato la struttura di coordinamento del PNRR italiano e i Ministeri competenti - ha risposto in data 10 luglio 2025 per il tramite della DG Reform che si occupa del PNRR specificando che *"le autorità italiane hanno chiarito che, per ciascun investimento, la normativa nazionale vieta il finanziamento con fondi nazionali o europei degli stessi costi già rimborsati sotto forma di crediti d'imposta nell'ambito della misura del PNRR "Transizione 4.0". Sulla base di tale chiarimento, i servizi della Commissione europea hanno confermato, in scambi tecnici, che l'attuale assetto istituzionale in vigore a livello nazionale previene il rischio di doppio finanziamento per questa misura, a condizione che le disposizioni nazionali siano pienamente applicate. Poiché le autorità italiane hanno chiarito che le stesse disposizioni nazionali si applicano alla "Transizione 5.0", lo stesso approccio è stato confermato anche per tale misura. Le autorità centrali nazionali sono le più indicate per fornire ulteriori chiarimenti tecnici su come il rischio di doppio finanziamento sia effettivamente evitato nella gestione delle misure"*.

La risposta **non fa cenno a deroghe e richiede una valutazione attenta delle spese** perché non dovrebbero essere coperti gli stessi costi da risorse FESR e dai crediti d'imposta/agevolazioni non fiscali PNRR.

A completamento del percorso, e in attuazione della DGR XII/3959/2025, con Decreto n. 10930 del 30 luglio 2025 del Responsabile di Asse del PR FESR 2021-2027 della Direzione Generale Sviluppo Economico, **sono state quindi adottate le modalità di verifica e le indicazioni operative per la corretta gestione amministrativa delle rendicontazioni dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma**, prevedendo in particolare, che le fatture che sono state oggetto di agevolazioni, fiscali e non, con risorse PNRR verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima della spesa da rendicontare eventualmente prevista dai singoli bandi, ma non saranno conteggiate ai fini del calcolo delle agevolazioni. Nella verifica della rendicontazione saranno pertanto, individuate le spese **ammissibili che sono considerate per la percentuale di realizzazione del progetto** e le spese **agevolabili che sono quelle su cui sarà calcolata l'agevolazione e che escludono le fatture**

accade nell'ambito degli altri fondi UE, bensì al soddisfacente raggiungimento di una serie di milestone e target. Pertanto, costituirebbe doppio finanziamento la percezione da parte di un soggetto di risorse sia da parte dello Stato nell'ambito del PNRR, sia da parte di altra amministrazione titolata all'erogazione di altri fondi comunitari per il medesimo costo concorrente al risultato finale. Il finanziamento con altri fondi UE può riguardare solamente attività al di fuori/ulteriori alla performance.

oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura sul PNRR.

Tali disposizioni, che si applicano a tutte le domande per le quali la verifica della rendicontazione **non risulta ancora conclusa alla data di approvazione del Decreto 10930, escludono il rischio del doppio finanziamento pur riconoscendo che il progetto è stato realizzato anche** con l'apporto degli investimenti già finanziati con risorse PNRR.

La presente Comunicazione è resa ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3, comma 8 Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.